

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “ASSOINTRATTENIMENTO”

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con sede in Villanova di Castenaso (Bo) Via B.Tosarelli 360 (CAP 40050), l'Associazione denominata “ASSOINTRATTENIMENTO”. Essa chiederà l'adesione al sistema associativo della FEDERAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA DEI VIAGGI E DEL TURISMO aderente a CONFINDUSTRIA.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro; essa persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza; adotta il codice etico confederale e ad esso ispira le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnando i suoi soci alla sua osservanza.

Art. 2 - SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali, in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, l'Associazione ha per scopi:

- 1 - tutelare e rappresentare le attività delle imprese dell'intrattenimento sul piano legislativo, economico e produttivo, con particolare riguardo ai soggetti istituzionali cui sono affidate le scelte fondamentali della politica turistica e sociale italiana e verso i quali va svolta un'azione di stimolo e di proposta;
- 2 - provvedere all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali dell'industria turistica e dell'intrattenimento, al fine di perseguire in comune finalità di progresso e di sviluppo del settore;
- 3 - tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie, con l'esclusione di quelle imprese che aderiscono a Organizzazioni con compiti esclusivamente sindacali; assicurare la definizione delle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- 4 - organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e di interesse del settore turistico con particolare riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, dell'intrattenimento danzante e musicale;

Art. 3 - SOCI

Possono essere ammesse a far parte della Associazione in qualità di soci:

- Le aziende che esercitano l'attività d'intrattenimento e sono in possesso dell'agibilità rilasciata dalle competenti commissioni di vigilanza del territorio (art.68 TULPS e successive modifiche ed integrazioni)
- L'azienda sarà rappresentata dal legale rappresentante, o da persona da lui delegata, purchè socio effettivo della medesima azienda. Eventuali deroghe di rappresentanza aziendale ed assunzioni di cariche all'interno dell'Associazione saranno assunte, con delibera esclusiva, dalla Giunta di Presidenza.
- La qualifica di socio viene verificata all'atto di incarichi istituzionali .

Art. 4 - COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO

I soci della Associazione adotteranno, attraverso Comitati regionali di Coordinamento, tutte le iniziative volte a tutelare ed a rappresentare a livello regionale gli interessi del settore, ovviamente facendo riferimento alle strutture esistenti di FEDERTURISMO.

Art. 5 - QUOTE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI

Il consiglio direttivo delibererà i contributi associativi annuali, individuando un parametro che consenta un'equa distribuzione dei carichi contributivi tra soci.

Le quote o i contributi riscossi non sono trasmissibili.

Art. 6 - OBBLIGHI E DURATA

La partecipazione alla Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto nonché le deliberazioni prese dagli Organi della Associazione.

L'adesione ha durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

Il primo biennio decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo.

L'associato non può iscriversi ad analoga associazione o sindacato con i medesimi scopi dell'ASSOINTRATTENIMENTO.

Art. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio;
- b) cessazione dell'attività ;
- c) per espulsione, nel caso di gravi inadempienze derivanti dagli obblighi del presente statuto, su deliberazione della Giunta che si pronuncia con almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti. Il socio espulso ha la possibilità di ricorrere ai Proviviri

che decideranno in modo definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea generale;
- la Giunta;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Probiviri;
- i Revisori dei Conti.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio, ed in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta o un numero di soci che dispongano di almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti gli associati.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione della Giunta con lettera semplice, oppure e-mail, o fax, da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera deve contenere le indicazioni del luogo e dell'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telex o fax, e-mail, contenente le predette indicazioni, spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Art. 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano per età dei Vice Presidenti.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale della Federturismo ed in sua assenza, o impedimento, altra persona nominata dal Presidente.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea risulteranno da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei voti spettanti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti dei presenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative alle persone si procede mediante scrutinio segreto.

L'assemblea vota la nomina del Presidente, dei Vice-Presidenti, della Giunta e dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta avanzata dalla Giunta.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice-Presidenti, i Membri del Consiglio Direttivo e della Giunta, i Proviviri ed i Revisori dei Conti; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo che ad essi compete quali delegati degli associati.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Presidente
- eleggere i Vice Presidenti
- eleggere il Consiglio Direttivo e parte della Giunta
- discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento ed il programma dell'attività della Associazione;
- approvare, ai sensi del successivo art.27, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuali così come predisposti dalla Giunta;
- eleggere , i Proviviri ed i Revisori dei Conti;
- deliberare le modifiche al presente Statuto secondo quanto previsto dall'art. 28;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto dall'ordine del giorno;
- deliberare lo scioglimento della Associazione secondo quanto previsto dall'art. 29.
- deliberare o cancellare la richiesta di adesione al sistema di FEDERTURISMO.

Art. 14 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annua.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati o delegati dell'azienda con delega scritta. Ciascun associato non può avere più di una delega.

Art. 15 - GIUNTA

Fanno parte di diritto della Giunta.

- il Presidente
- i Vicepresidenti
- i Past President dell'Associazione
- i Componenti del Consiglio Direttivo in carica eletti

La Giunta è inoltre composta da:

- 2 (due) rappresentanti eletti dall'assemblea. A tal fine il Presidente, insieme alla Commissione di designazione di cui all'art. 21, redige una lista di 4 (quattro) rappresentanti che sottopone all'assemblea. Ciascun socio vota per non più di 1 (un) candidato;

I componenti di Giunta durano in carica 4 anni e non possono ricoprire la carica per più di otto anni consecutivi allo stesso titolo.

Art. 16 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e, comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Associazione, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Assistono alle riunioni della Giunta senza diritto di voto i Proviviri, i Revisori dei Conti e il Direttore Generale della Federturismo.

La Giunta è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, e-mail, o fax, spediti almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la Giunta può essere convocata con telegramma, e-mail, telex o fax, spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano di età dei Vicepresidenti.

Funge da Segretario della Giunta un membro di giunta incaricato dal presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 2/5 (due quinti) dei componenti la Giunta. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede. Ogni componente ha diritto ad un voto

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede a scrutinio segreto.

Dalle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal membro di giunta con funzioni di Segretario.

Art. 17 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta:

- a) nomina la commissione di designazione di cui all'art. 21;
- b) convoca l'assemblea ed il consiglio direttivo e le sottopone qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) determina la quota di adesione una tantum;
- e) nell'ambito del programma, approvato dall'Assemblea, stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- f) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuali ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- g) delibera sui Regolamenti di esecuzione del presente statuto;
- h) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- i) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Associazione.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, i Vicepresidenti, i Past President della Associazione, e 4 (quattro) membri eletti dall'assemblea. A tal fine il Presidente, insieme alla Commissione di designazione di cui all'art. 21, redige una lista di 8 (otto) rappresentanti che sottopone all'assemblea. Ciascun socio vota per non più di 3 (tre) candidati;

In caso di dimissioni di un consigliere il Presidente potrà cooptare all'interno del consiglio un socio da lui individuato, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 19 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta al mese.

Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei Membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal membro di giunta, con funzione di Segretario.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare, deve essere inviato con lettera raccomandata, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza può procedersi alla convocazione con telegramma, telex o fax, spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

.

Art. 20 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività della Associazione e ne controlla i risultati;
- c) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- d) su proposta del Presidente, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e le relative relazioni da sottoporre alle successive deliberazioni della Giunta;
- e) delibera su materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica della Giunta;

- f) organizza e sovrintende alla costituzione di Comitati regionali di Coordinamento tra associati;
- g) per assicurare la tempestività d'intervento, può esercitare le funzioni di cui alla lettera e) dell'Art.17, attribuite in via normale alla Giunta per l'attuazione del programma, comunque con successiva ratifica della Giunta stessa.

Art. 21 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

La giunta elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di tre membri, della quale non può far parte il Presidente, né i Vicepresidenti in carica, per l'elezione del Presidente. Questa sottopone alla Giunta una o più indicazioni sulla elezione del Presidente, sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto, il designato per il voto assembleare.

Per l'elezione dei 2 (due) Membri di Giunta elettivi, la commissione predispone, insieme al Presidente, una lista di 4 (quattro) candidati da sottoporre all'assemblea.

Per l'elezione dei 4 (quattro) membri del consiglio direttivo la commissione predispone, insieme al Presidente, una lista di almeno 8 (otto) candidati da sottoporre all'assemblea.

Art. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente della Associazione è eletto dall'assemblea.

Il presidente della Associazione, eletto dura in carica 4 anni e non può ricoprire più di due mandati consecutivi. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e della giunta; ha il coordinamento dell'attività della Associazione; ha l'amministrazione ordinaria di questa; ha la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi in giudizio e può conferire delega per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta, riferendo alla medesima nella prima riunione successiva.

Collaborano con il Presidente i Vicepresidenti ai quali possono essere conferite dalla Giunta, su proposta del Presidente, deleghe di responsabilità. Il Presidente convocherà periodiche riunioni alle quali parteciperanno i Vicepresidenti per concertare le proposte e le iniziative da proporre alla Giunta.

In caso di assenza o di inadempimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vicepresidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro 3 (tre) mesi.

Art. 23 - VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti sono in numero di tre, di cui due eletti dall'assemblea, su proposta del Presidente approvata dalla giunta ed uno designato da Federturismo, sentito il Presidente

della Associazione, che ha anche funzione di garante degli interessi generali del Sistema confederale ed a tale scopo persegue la necessaria concertazione tra gli interessi della Federazione o di suoi singoli Soci e quelli del Sistema confederale, evitando profili di competizione.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività della Associazione.

Il Vicepresidente più anziano per età fa le veci del Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimenti.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea di ogni quadriennio (in anno diverso da quello dell'elezione del presidente) elegge, a scrutinio segreto, 5 (cinque) Probiviri, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano responsabilità diretta nell'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 5 (cinque) Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 (cinque) Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Bologna che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 (cinque) Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 (cinque) Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 (tre) Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 (due) Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 25 - REVISORI DEI CONTI

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione sarà esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, eletti in numero di 3 (tre) dal consiglio direttivo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti nomineranno tra loro il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti esaminano il conto consuntivo e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica.

Art. 26 - FONDO COMUNE

Il fondo comune della Associazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 6;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

E' impossibile, anche in modo indiretto, distribuire eventuali utili o avanzi ai soci.

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Art. 27 - BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti ogni anno dalla Giunta per l'esame da parte dell'Assemblea per le successive deliberazioni.

Il bilancio preventivo sarà predisposto in modo da poter essere portato nell'ultima Giunta dell'anno precedente all'esercizio nel quale decorre.

Il bilancio consuntivo sarà sottoposto entro il 30 (anni) aprile, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'esame dell'Assemblea per le successive delibere che devono comunque avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Art. 28 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modificazioni del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea dei soci e dovranno essere approvate con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statuarie. Il recesso, per quanto riguarda il pagamento della quota contributiva, avrà effetto dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Con la maggioranza di cui all'art.30, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri e ne determina i poteri.

Nel caso di scioglimento, gli eventuali residui devono essere devoluti ad Enti o Organizzazioni costituiti per i medesimi scopi, informando l'apposito Organo previsto dalla legge.

Art.30 – DEROGHE ALLO STATUTO

Dalla data della costituzione dell'associazione fino al riconoscimento da parte di Confindustria, gli articoli che coinvolgono il sistema confederale sono inattivi.

Dalla data della costituzione dell'associazione fino al 30 Giugno 2005 gli organi dell'associazione di cui all'art.8 sono tutti unificati nel consiglio direttivo formato dai soci fondatori dell'associazione, che eleggerà un Presidente, un vice Presidente ed un tesoriere.

Il consiglio direttivo fondatore si impegna per la data del 30 Giugno 2005 a convocare l'assemblea dei soci per rendere attive tutte le funzioni dello statuto, nel frattempo avrà tutte le competenze degli organi all'art.8.

Il primo bilancio della Associazione dovrà essere presentato entro la data del 30 Giugno 2005 e conterra' i conti determinatisi dalla data di costituzione e fino a tutto il 31/12/2004.